

INDUSTRIE E TARI – Nuovi orientamenti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 116/2020

01 Febbraio 2021 – versione 1.0

La nuova definizione di “Rifiuto Urbano”

Il D.lgs 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha modificato la definizione di “rifiuto urbano”.

L’articolo 183 comma 1 lett b-ter ha ampliato il novero dei rifiuti definibili urbani rispetto alla precedente definizione del “vecchio” art. 184 del D.Kgs. 152/2006.

Art. 184, c. 2, D.L.vo 152/06 (vecchio)	Art. 183, c. 1, lett. b-ter), D.L.vo 152/06 (nuovo)
<p>“Sono rifiuti urbani:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p>	<p>“Rifiuti urbani:</p> <p>1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti nelle attività riportate nell’allegato L-quinquies;</p> <p>3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</p> <p>4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso</p>
<p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)”. </p>	<p>pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;</p> <p>5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</p> <p>6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”.</p>

Nello specifico al punto 2 afferma che per **Rifiuto Urbano** si intendono «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies».

Allegato L -quater (Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2). ⁽¹⁾

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

(1) Allegato introdotto dall'art. 8, c. 7, del D.L.vo 3 settembre 2020, n. 116

(2) Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.L.vo del 3 settembre 2020, n. 116, le disposizioni di cui all'allegato L-quater si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano.

Allegato L -quinquies (*Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter*), punto 2) ⁽¹⁾

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

In sostanza il nuovo decreto 116/2020 estende lo status giuridico di rifiuto urbano a un lungo elenco di tipologie di rifiuti generati da attività produttive, commerciali e artigianali – si va dagli imballaggi alle vernici e ai detersivi – facendo venir meno parallelamente il concetto stesso di rifiuto “assimilabile” o “assimilato”. Per queste tipologie non si parlerà insomma più di rifiuti speciali “assimilati” ma di rifiuti urbani “tout court”, senza limiti quantitativi.

Industrie e produzione di rifiuti assimilabili agli urbani

Dal 1° gennaio 2021 viene modificata la definizione di rifiuto urbano ed in particolare viene **soppressa la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.**

Al termine dell'elenco dell'allegato L-quinquies si specifica che **“Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”**. Tuttavia la categoria che manca nel nuovo allegato L-quinquies è la categoria «attività industriali con capannoni di produzione».

Alla luce della nuova definizione di “Rifiuto Urbano” è stata **abrogata la lettera e) dell’art. 195, c. 2** del D.L.vo 152/06 che attribuiva allo Stato “la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani”.

E’ stata quindi **abrogata** anche la **lettera g) dell’art. 198, comma 2** del D.L.vo 152/06, che prima conferiva espressamente ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo i criteri statali.

Considerando che ognuna delle 29 attività dell’Allegato L-quinques potrebbe produrre una parte dei rifiuti elencati, si ottiene un elevato numero di rifiuti definibili come urbani. Non spettando più ai Comuni procedere all’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ne consegue che molti rifiuti speciali saranno classificati come **urbani ex lege** con valenza **su tutto il territorio nazionale**.

TARI e INDUSTRIE – esclusione dalla tariffa a partire dal 2021

La L. 147/13 (Legge di stabilità 2014) ha istituito la **TARI** prescrivendo che “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.

Fino all’emanazione del nuovo decreto 116/2020 le imprese italiane sono state di fatto assoggettate al pagamento della TARI – talvolta non beneficiando neppure del servizio pubblico per assenza dello stesso o perché lo smaltimento è già del tutto in carico a operatori privati – grazie alla cosiddetta «assimilazione» dei rifiuti delle imprese a quelli urbani. A decidere cosa assimilare erano i Comuni, mediante proprio regolamento.

Alla luce della nuova definizione di Rifiuto Urbano introdotta dal nuovo Decreto 116/220, che esclude dalle attività capaci di generare rifiuti urbani le attività industriali (per le quali è invece fisiologica la produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali anche pericolosi) i **Comuni non possono più tassare un impianto industriale**, inteso come insieme funzionale e indivisibile di reparti produttivi, depositi, officine e locali tecnici. **La norma, facendo chiarezza definitoria, esclude che impianti e capannoni industriali producano rifiuti urbani e che per questo possano rientrare nel campo di applicazione della tariffa.**

Dopo alcune osservazioni riportate anche sui tavoli ministeriali, si è chiarito che **le utenze industriali**, (di fatto esplicitamente escluse dall’elenco delle attività capaci di generare rifiuti urbani secondo l’allegato L-quinques), **potranno essere soggette a TARI esclusivamente per i locali che produrranno rifiuti del tutto simili ai rifiuti urbani (mense, uffici, spogliatoi) e adibiti ad attività**

riconducibili a quelle comprese nell'allegato L-quinquies (magazzini di stoccaggio delle merci finite, spacci interni).

Il nuovo comma 10 dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 dispone che: «Le **utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (dalle quali sono quindi escluse le industrie)**, e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che **dimostrano di averli avviati al recupero** (mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi) **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la **scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato** per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

Si riconosce quindi alle imprese la **possibilità di non avvalersi del servizio pubblico e di avviare i rifiuti a recupero attraverso operatori privati**, rimanendo escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile in rapporto alla quantità dei rifiuti conferiti. La scelta di optare per il libero mercato, una volta comunicata al Comune insieme all'attestazione del soggetto che effettua il recupero, vale per un periodo minimo di cinque anni.

Il Team Tharsos